

A.Di.S.U. AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA Servizio lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI, COMPLEMENTI DI ARREDO, CUCINE E ELETTRODOMESTICI, CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER:

Lotto 1: COLLEGIO UNIVERSITARIO PADIGLIONE D IN VIA INNAMORATI, 6 – PERUGIA (CIG 9301203B85)

Lotto 2: COLLEGIO UNIVERSITARIO DI AGRARIA IN VIA ROMANA, 4/B – PERUGIA (CIG 9301225DAC)

DISCIPLINARE DI GARA

INFORMAZIONI GENERALI

Il presente disciplinare contiene le norme integrative al bando di gara, e di cui costituisce parte integrante, relative ai requisiti e alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'A.Di.S.U. alle modalità di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative al presente appalto.

Con determina a contrarre n. 467 del 29/06/2022 l'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (di seguito Agenzia/stazione appaltante) ha disposto di procedere all'affidamento di un appalto di fornitura e posa in opera di arredi, complementi di arredo, cucine e elettrodomestici, con applicazione dei criteri ambientali minimi per il collegio universitario Padiglione D di Via Innamorati, 6 Perugia (Lotto 1) e il collegio universitario di Agraria di Via Romana, 4/B – Perugia (Lotto 2).

La gara si svolgerà in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante ricorso al Sistema Telematico del Portale Acquisti Regionale dell'Umbria – Net4market all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo umbriadc)

L'offerta dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il Portale, entro e non oltre le ore **13:00 del giorno 30 luglio 2022** Si precisa che alla presente procedura si applica la riduzione dei termini procedimentali di cui all'art. 8 comma 1 lett. c del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020.

Per presentare offerta il concorrente dovrà accedere al sistema all'indirizzo internet: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc e seguire le indicazioni riportate nel disciplinare telematico allegato.

Il presente affidamento è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell'Agenzia ai sensi dell'art. 21 del Codice.

Il luogo di svolgimento delle prestazioni è il comune di Perugia.

Lotto 1 - CIG 9301203B85

Lotto 2 - CIG 9301225DAC

L'appalto in oggetto sarà aggiudicato mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto trattasi di



fornitura le cui caratteristiche, standard tecnici e condizioni di esecuzione sono state definite a seguito di appropriata analisi del mercato di riferimento e risultano compiutamente individuate in maniera vincolante e inderogabile dal progetto esecutivo, oltre a prevedere una contenuta incidenza dei costi di manodopera (cd. fornitura standardizzata).

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché sia ritenuta valida e congrua per la Stazione appaltante. Questa si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, di non giungere all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto di appalto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del codice civile.

Il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice degli appalti, è: Ing. Elena Chessa - mail: elena.chessa@adisu.umbria.it

ART. 1) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- 3) Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
- 4) Schema di contratto.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.adisupg.umbria.it sezione "Gare ed Appalti" e sulla piattaforma telematica nella quale sarà espletata la procedura, all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

1.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare secondo le modalità previste dall'art. 9 dell'allegato Disciplinare telematico, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 (due) due giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, secondo le modalità previste dall'art. 9 dell'allegato Disciplinare telematico.

ART. 2) COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo se diversamente disposto dal presente disciplinare, le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo



PEC adisu@pec.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 3) OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di arredi, complementi di arredo, cucine e elettrodomestici, con applicazione dei criteri ambientali minimi per il collegio universitario presso il padiglione D) di Via Innamorati, 6 e per il collegio di Agraria, Via Romana 4/B – Perugia, come meglio specificato nel Capitolato.

L'affidamento in oggetto attiene ad un appalto, suddiviso in due lotti, delle seguenti principali prestazioni:

CIG	DESCRIZIONE OGGETTO	CPV	IMPORTO BASE GARA
LOTTO 1 9301203B85	Mobili per la casa	Principale: 39140000	€ 315.380,00
LOTTO 2 9301225DAC	Mobili per la casa	Principale: 39140000	€ 148.643,00

I beni e le loro caratteristiche (descrizione, forma, dimensioni principali, specifiche tecniche principali) sono descritte e rappresentate nel Capitolato e relative allegati.

Il progetto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017.

3.2 SUDDIVISIONE LOTTI

L'appalto ai sensi dell'art. 51 del Codice, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, è suddiviso due lotti rispettivamente per la fornitura di beni presso:

<u>LOTTO 1</u> per la fornitura e posa in opera di arredi, complementi di arredo, cucine ed elettrodomestici per il collegio Padiglione D) di Via Innamorati 6– Perugia,

<u>LOTTO 2</u> per la fornitura e posa in opera di arredi, complementi di arredo per il collegio di Agraria, Via Romana 4/B – Perugia.



Si precisa che le offerte possono essere presentate per uno o per entrambi i lotti.

I lotti possono essere aggiudicati entrambi ad un unico offerente.

ART. 4) DURATA DELL'APPALTO

Il termine per la completa esecuzione della fornitura, compresa delle operazioni di montaggio, installazione, allacciamento e smaltimento di ogni residuo di lavorazione, è fissato in 45 (quaranticinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, per entrambi i lotti.

È ammessa, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della legge 120/2021, l'esecuzione del contratto anticipata delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell' art. 32, comma 8 del D.lgs. 5/16 nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo D.lgs., nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Art. 5) IMPORTO DELL'APPALTO/OPZIONI

L'importo stimato della fornitura e posa in opera, posto a base di gara, come risulta dai computi metrico stimato ai sensi dell'art. 35, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, comprensivo delle opzioni, è di euro 533.626,00 (IVA esclusa) così suddiviso:

	Base d'asta	Eventuale opzione + 15% (art, 106 comma 1 lett.a)
a) Lotto 1	€ 315.380,00	€ 47.307,00
b) Lotto 2	€ 148.643,00	€ 22.296,00
Totale a)+b)	€ 464.023,00	€ 69.609,45
TOTALE APPALTO	€ 533.626,45	

La fornitura potrà subire, altresì, un incremento per acquisti di arredi, complementi di arredi e/o elettrodomestici che si dovessero rendere necessari per funzionalizzare spazi e/o ambienti per l'erogazione dei servizi agli studenti da parte dell'Agenzia, nella misura non superiore al 15% dell'importo posto a base di gara per ciascun lotto, secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lett. a), del D.lgs. 50/2016, che il fornitore si obbliga a garantire per un periodo di sei (6) mesi dalla data di stipula del contratto.

Non vi sono costi di sicurezza di natura interferenziale in quanto al momento non sono previste sovrapposizioni di lavorazioni, e quindi non si reputa necessario predisporre il documento di valutazione dei rischi di interferenza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.. Pertanto non sono stati calcolati oneri per la sicurezza a causa di interferenza con altre lavorazioni o operazioni. Gli oneri derivanti da eventuali sovrapposizioni verranno calcolati al momento della sopraggiunta causa mediante apposito verbale sottoscritto dalle parti.

ART. 6) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

Sono ammessi alla gara i seguenti operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi artt. 7 e 8 del disciplinare:

- operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;



- operatori economici con identità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e
- g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con



applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 7) CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Sono esclusi dalla alla gara i concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice (cfr. "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 di cui al Comunicato del Presidente Anac dell'8/11/2017);
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d. l. 3 maggio 2010, n. 78.

In caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, ciascun componente del raggruppamento o consorzio ordinario o aderente al contratto di rete o GEIE dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale.

In caso di partecipazione alla gara di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili i requisiti di ordine generale devono essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio.

ART. 8) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE



1) iscrizione, se cittadino italiano o di altro stato membro residente in Italia, nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per attività inerenti l'oggetto dell'appalto. Al cittadino di altro stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016. Per le imprese non residenti in Italia, il possesso di tale requisito dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello stato di appartenenza, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 83.

8.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Lotto 1 PAD. D

Esecuzione conclusa o in corso negli ultimi 7 (sette) anni di un unico contratto di appalto di fornitura di arredi, comprensiva di posa in opera, riconducibili in via prevalente a forniture analoghe a quella di cui al presente appalto a favore di un unico committente, pubblico o privato, d'importo non inferiore a € 300.000,00 lva esclusa, o di più contratti di fornitura, comprensiva di posa in opera, ciascuno a favore di un unico committente, pubblico o privato e d'importo non inferiore a € 100.000,00 lva esclusa, il cui importo complessivo sia comunque non inferiore a € 300.000,00 lva esclusa.

Lotto 2 AGRARIA

Esecuzione conclusa o in corso negli ultimi 5 (cinque) anni di un unico contratto di appalto di fornitura di arredi, comprensiva di posa in opera, riconducibili in via prevalente a forniture analoghe a quelle di cui al presente appalto a favore di un unico committente, pubblico o privato, d'importo non inferiore a € 120.000,00 Iva esclusa, o di più contratti di fornitura comprensiva, di posa in opera, ciascuno a favore di un unico committente, pubblico o privato e d'importo non inferiore a € 40.000,00 Iva esclusa, il cui importo complessivo sia comunque non inferiore a € 120.000,00 Iva esclusa.

Le forniture valutabili ai fini della qualificazione sono quelli iniziate, ultimate e approvate dalla Committenza nei sette anni per il Lotto 1 e nei cinque anni per il Lotto 2 antecedenti alla data di pubblicazione, sul Portale Acquisti Umbria, del bando relativo alla presente gara, ovvero la quota parte di esse ultimata e approvata dalla Committenza nello stesso periodo nel caso di contratti iniziati in epoca precedente.

Con tale requisito la stazione appaltante intende assicurarsi che l'operatore economico aggiudicatario abbia le capacità tecniche e professionali per eseguire una fornitura adeguata in termini quantitativi a quella oggetto del presente contratto di appalto.

In caso di Raggruppamenti temporanei la somma dei requisiti posseduti dai membri del raggruppamento deve essere almeno pari ai limiti predetti e che ciascun membro apporti una parte del requisito.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il requisito dovrà essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo. Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, il requisito deve essere posseduto dal consorzio, che può utilizzare, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART. 9) MODALITA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art.81 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso



disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, richiedere la generazione del codice PassOE tramite il sistema AVCpass messo a disposizione dall'ANAC.

Il PassOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente e dal presente disciplinare in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

ART. 10) AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo, consorziato o in raggruppamento ai sensi dell'art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice e del disciplinare, necessari per partecipare alla procedura di gara, e in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, fatta eccezione per i divieti di avvalimento previsti da specifiche disposizioni normative.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo del contratto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

La stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione del contratto.

A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto.

ART. 11) SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato dall'articolo 49, comma 1 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella Legge 108.

Nel caso di subappalto l'operatore economico dovrà pertanto indicare nell'apposito spazio presente sul DGUE PARTE II – SEZ. D le parti della fornitura e la relativa quota percentuale che intende subappaltare.



Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare nel proprio DGUE le medesime parti della prestazione e la medesima, relativa, quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare complessivamente.

ART. 12) GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all'articolo 93, D.L.gs. n. 50/2016 da una **garanzia provvisoria**, di importo pari a € 6.307,60 per il Lotto 1) e € 2.972,86 per il Lotto 2) (equivalente al 2% del valore a base d'asta) sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso:
- Banca: UNICREDIT Filiale di via Fabretti 97
- IBAN IT28E0200803043000000853695
- Beneficiario Ragione sociale: ADISU Umbria Sede: Via Benedetta 14, Perugia (PG) P.IVA: 00453460545

Causale bonifico:

Lotto 1: gara fornitura arredi Pad. D) - garanzia provvisoria CIG 9301203B85

Lotto 2: gara fornitura arredi Agraria - garanzia provvisoria CIG 9301225DAC

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo



raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;

- essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione:
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Nel caso in cui, durante l'espletamento della procedura, vengano riaperti/prorogati i termini per la presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere – a propria cura e spese - ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo



diversa ed espressa comunicazione della stazione appaltante.

La stazione appaltante si riserva, inoltre, di chiedere ai concorrenti di provvedere – a loro cura e spese – la proroga del periodo di validità del documento di garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione della presente procedura di gara.

ART. 13) SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è facoltativo. L'operatore economico interessato ad effettuare il sopralluogo delle strutture da arredare può contattare il RUP per fissare l'appuntamento ai seguenti recapiti telefonici: 075/4693275 o 342/5749249.

ART. 14) CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.

I concorrenti devono presentare, all'atto di presentazione dell'offerta, il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), di cui all'art. 1 commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, recante evidenza del codice identificativo di gara e della data di pagamento che deve essere anteriore al termine di scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, il versamento è unico e deve essere effettuato dalla mandataria. Il contributo per il Lotto 1 è pari ad € 35,00 mentre non è dovuto per il Lotto 2.

ART. 15) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla procedura telematica, i concorrenti dovranno seguire le istruzioni di caricamento della documentazione amministrativa e dell'offerta economica contenute nel Disciplinare telematico, allegato alla Documentazione di gara.

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Tale documentazione dovrà essere datata e firmata dal Legale rappresentante dell'Impresa o da persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa, come anche dovrà essere indicata data e firma su ogni eventuale informazione fornita come allegato.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli



offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 16) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento, aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.]

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine massimo di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante **procede all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

ART. 17) CONTENUTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella Documentazione amministrativa devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1. istanza di partecipazione alla gara;
- 2. documento di gara unico europeo (DGUE) con relativa dichiarazione integrativa di cui al modello allegato al disciplinare;
- 3. PASSOE;
- 4. cauzione provvisoria;
- 5. documentazione relativa all'avvalimento;
- 6. documenti necessari in caso di fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale
- 1) Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione/i sostitutiva/e relativa alle condizioni di partecipazione e requisiti minimi di ammissibilità, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, redatta come da modello appositamente predisposto dalla stazione appaltante, allegata al



presente.

Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Si precisa che:

-nel caso di raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario/Geie non ancora costituiti, il modello deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio/Geie; nel caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE già costituiti, il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti.

-nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Le attestazioni contenute nell'istanza di partecipazione, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; nel caso di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

<u>L'istanza di partecipazione di cui sopra dovrà contenere le dichiarazioni rese ai sensi ai sensi degli artt.</u> 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 con le quali il concorrente:

- 1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle prestazioni oggetto del contratto, sia sulla determinazione della propria offerta.



- 2. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
- 3. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Reg. UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- 4. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- 5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante pubblicato sul portale dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione trasparente/disposizioni generali";
- 6. dichiara di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
- 7. dichiara di osservare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- 8. di non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- 10. dichiara di possedere i requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- 11. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48, co. 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria, che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- 12. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE/Aggregazioni di rete, indica la ripartizione delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa facente parte dell'operatore economico assume.
- 13. in caso di raggruppamenti di tipo verticale o misto, indica altresì le percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese;
- 14. in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, indica le consorziate che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- 15. di essere oppure non essere una microimpresa/piccola e media impresa ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. aa) del d.lgs 50/16,
- 16. (ai fini della eventuale riduzione della garanzia provvisoria) dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
- **2)** Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 redatta utilizzando il documento di gara unico europeo DGUE e relativa dichiarazione integrativa allegati al presente disciplinare.



(Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare 18.7.2016 n. 3, ha adottato le "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.174 del 27-7-2016. Le suddette Linee guida recano, in allegato, il modello di DGUE adattato alla legislazione nazionale, che viene pertanto allegato anche al presente disciplinare. Il concorrente dovrà avere massima cura nell'integrare il predetto modello DGUE con le dichiarazioni di requisiti e informazioni richieste dal presente disciplinare. (Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice).

con la quale il concorrente dichiara, in particolare:

- a) che nei propri confronti non ricorrono ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, come indicate alla parte III Sez. A B C D del DGUE;
- b) iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di cui all'art. 8.1 del presente disciplinare (Parte IV Sezione A del DGUE);
- c) il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 8.2 del presente disciplinare (Parte IV sezione C del DGUE);
- d) l'intenzione, o meno, di ricorrere al subappalto (Parte II Sezione D del DGUE); in caso affermativo, occorre indicare obbligatoriamente, le prestazioni che intende subappaltare;
- e) in caso di ricorso all'avvalimento, l'indicazione dell'impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento (Parte II Sezione C del DGUE); si precisa che, in tal caso, il DGUE dell'ausiliaria, dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alla parte III, alla parte IV ove pertinente e alla parte VI.

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta deve compilare il proprio DGUE;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett b) e c) del Codice, il DGUE deve essere compilato sia dal consorzio medesimo che da ciascuna impresa consorziata indicata quale concorrente;
- in caso di avvalimento, il DGUE deve essere compilato anche dall'impresa ausiliaria;
- le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all'art. 80, co. 1 e 2, del Codice, devono essere rese dal rappresentante legale/procuratore dell'operatore economico. In relazione ai soggetti cui deve essere riferita l'attestazione, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26.10.2016, pubblicato sul sito:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Attoca=6630.

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

L'attestazione del requisito di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice, deve essere riferita anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, co. 3, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono



essere riferite anche agli stessi soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno la data di pubblicazione del bando di gara. Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 del Codice, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del d. lgs. n. 159/2011. Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente I soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

Le attestazioni di cui sopra nonché quella di cui all'art. 80, co. 5 lett. I) del Codice, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 80, co.3, del Codice), oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

- **3) PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b, delibera n. 157 del 17.02.2016 dell'ANAC relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria. In caso di subappalto anche il PASSOE relativo ai subappaltatori.
- **4)** Documento attestante la prestazione della **cauzione provvisoria**, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice, **dichiarazione sostitutiva** con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito e **copia conforme** della relativa certificazione.
- **5)** Dimostrazione avvenuto **pagamento dell'imposta di bollo** pari ad **€ 16,00**. L'operatore economico può procedere mediante il pagamento tramite il modello "F24" dell'agenzia delle Entrate compilato come di seguito indicato:
 - codice tributo: 2502codice Ufficio o Ente: T3H
 - indicare nella descrizione causale il codice CIG della presente procedura di gara.
- **6)** In caso di **avvalimento**, ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente allega quanto contenuto nel medesimo articolo e in particolare:
- a. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la volontà di avvalersi delle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione richiesti per la partecipazione alla gara;
- b. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;



d. contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

- **7)** Documenti da allegare in caso di **fallimento** autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero in caso di concordato preventivo con continuità aziendale nei casi di cui all'art. 110, comma 3, del Codice:
- a) dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati];
- b) dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 comma 5;

Nel caso di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, dovrà essere inoltre presentata la documentazione relativa all'avvalimento.

Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i concorrenti che partecipano in forma associata nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora tali documenti non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:



- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009,

n. 5:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, nonché della parte e della relativa percentuale di esecuzione del servizio. In caso di RTI verticale o misto, dovranno essere indicate le percentuali dei singoli servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia, con riguardo ai raggruppamenti temporanei.

ART. 18) CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata mediante ribasso percentuale unico, con l'indicazione al massimo di tre decimali, da applicarsi sull'importo posto a base d'asta, pari a:

Lotto 1 - € 315.380,00, oltre IVA di legge



Lotto 2 - € 148.643,00, oltre IVA di legge.

Nell'ambito dell'offerta economica ciascun concorrente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016:

- 18.1 gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e inerenti all'esercizio della propria attività, commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dispositivi di protezione individuali, ecc., comunque diversi da quelli da interferenze.

 La mancata indicazione degli oneri suddetti o l'indicazione di 0 (zero), in quanto elemento essenziale dell'offerta, costituirà motivo di esclusione dalla gara.
- il costo della manodopera, compreso nell'offerta, previsto per l'esecuzione della fornitura con posa in opera oggetto di appalto.
 La mancata indicazione dei costi suddetti o l'indicazione di 0 (zero), in quanto elemento essenziale dell'offerta economica, costituirà motivo di esclusione dalla gara.
 Relativamente ai costi della manodopera indicati, l'Agenzia procederà prima dell'aggiudicazione a

verificare il rispetto dei minimi salariali retributivi come previsto dalla normativa citata.

ART. 19) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'appalto verrà affidato al concorrente che avrà formulato il prezzo complessivo minore, ai sensi degli artt. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà seguire le indicazioni del disciplinare telematico.

Si precisa, che non saranno ammesse e saranno pertanto **escluse**:

- offerte recanti importi pari o in aumento rispetto all'importo posto a base di gara;
- offerte plurime, condizionate o alternative.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa e invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L'ADISU si riserva di chiedere ai concorrenti di provvedere – a loro cura e spese – la proroga del periodo di validità dell'offerta nelle more dell'aggiudicazione della presente procedura di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

ART. 20) OPERAZIONI DI GARA

L'Amministrazione procederà all'esame delle offerte pervenute tramite Portale Acquisti Umbria, in seduta riservata. La regolarità, la trasparenza e l'integrità della procedura di gara è garantita attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica, in quanto inalterabile e inviolabile nei suoi contenuti. I concorrenti saranno pertanto informati e aggiornati puntualmente sullo svolgimento della procedura di gara tramite la suddetta piattaforma.

L'esame delle domande e delle offerte è rimesso al Seggio di gara composto dal Dirigente del Servizio "Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio" e dal Responsabile della Sezione "Gare e contratti".



Al termine dell'esame della documentazione amministrativa a corredo dell'offerta le operazioni di gara saranno sospese per consentire l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni di cui all'art. 76, comma 2-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

Una volta intervenuta la pubblicazione del suddetto provvedimento le operazioni di gara riprenderanno con l'esame delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e gli adempimenti conseguenti.

Ai fini dell'elaborazione della graduatoria, nel caso di parità si procederà in seduta pubblica a sorteggio per determinare l'ordine di preferenza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

ART. 21 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

L'Amministrazione procede alla valutazione dell'anomalia delle offerte di cui all'art 97 del D.lgs. 50/2016 in particolare:

- per il **Lotto 1** ai sensi dell'art. 97, comma 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a cinque si procederà ai sensi dell'art. 97, comma 6;

- per il **Lotto 2** ai sensi dell'art. 97 comma 8. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

I soggetti nei confronti dei quali sarà attivata la procedura di verifica dell'anomalia saranno chiamati a produrre le giustificazioni con le modalità di cui all'art. 97 comma 5) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; la verifica avrà per oggetto anche gli oneri della sicurezza afferenti all'impresa e il costo della manodopera indicati all'operatore economico nella propria offerta.

Qualora ricorrano i presupposti per le sopracitate verifiche delle offerte, il Seggio di gara sospende la seduta pubblica e ne dà comunicazione al Responsabile Unico del procedimento affinché proceda alla verifica secondo quanto previsto dal suddetto art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

All'esito delle operazioni di verifica di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha offerto il prezzo complessivo più basso e la cui offerta non sia risultata anomala.

ART. 22) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, provvede all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.



E ammessa in ogni caso l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la stessa verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della stessa ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice nonché la facoltà di procedere all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta, ove ritenuta valida. È ammessa l'esecuzione del contratto anticipata, nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, nelle ipotesi e secondo le prescrizioni di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 23) STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata. L'Aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto dovrà:

- prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;
- versare l'importo delle spese contrattuali nella misura che verrà comunicata dalla stazione appaltante;
- versare l'importo delle spese di pubblicazione nella misura e con le modalità di pagamento comunicate dalla stazione appaltante;
- trasmettere alla stazione appaltante l'elenco dei nominativi del personale impiegato e le relative informazioni (anagrafica, CCNL applicato, qualifica, inquadramento, orario settimanale, ecc...);
- assicurazioni:
- produrre ogni altro documento richiesto con la comunicazione dell'aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Al concorrente che risulti aggiudicatario qualora si rifiuti di stipulare il contratto gli verrà incamerata la cauzione provvisoria prestata, fatte salve ulteriori azioni.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 2010, n 136.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 216, comma 11 del Codice e del DM 2.12.2016 (GU 25.1.2017 n.20), le spese per le predette pubblicazioni devono essere rimborsate per interno dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta inoltrata dalla stazione appaltante. Tali spese che vengono



stimate, in via presuntiva in circa € 4.000,00, potranno essere quantificate precisamente solo successivamente al termine delle procedure di gara.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 24) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Perugia rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ART. 25) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso dai concorrenti saranno raccolti e trattati per la procedura di gara e l'eventuale e successiva stipula e gestione del contratto nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come integrato, da ultimo, con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e secondo le finalità e le modalità indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nel sito istituzionale dell'Agenzia nel Profilo del Committente. I dati personali potranno essere comunicati:

- al personale interno dell'ADISU coinvolto nelle attività inerenti alla procedura di gara;
- ai concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse, ai sensi della legge n. 241/1990 e dell'art.53 del D.Lgs. 50/2016;
- ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione.

ALLEGATI:

- 1) Istanza di partecipazione concorrente singolo Raggruppamento Temporaneo di imprese/Consorzio ordinario/Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete/GEIE
- 2) Modello di Documento di Gara Unico europeo (DGUE)
- 3) Dichiarazione integrativa al modello DGUE